

# **Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali**

## **Modifica del**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005<sup>1</sup> concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

### *Art. 1 Campo d'applicazione*

La presente ordinanza disciplina l'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei campi specifici di cui alle lettere a-f dell'allegato dell'ordinanza del...<sup>3</sup> concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero.

### *Art. 2 Maturità professionale*

I titolari di un attestato federale di maturità professionale senza formazione professionale di base in una professione connessa con l'indirizzo di studio sono ammessi senza esame se sono in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno.

<sup>1</sup> RS 414.715

<sup>2</sup> RS ...; FF 2011 6629

<sup>3</sup> RS...

II

La presente modifica entra in vigore il ... 2015.

... 2014

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca

Johann Schneider-Ammann